



DELIBERAZIONE n.65/2018/PRSE

COMUNE DI PIACENZIATARO
Provincia di Isernia
Ricevuto il 16/07/2018 n. 1251
Riposto il _____ N. _____
Cat. V^ Classe _____ Fasc. _____

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 16 maggio 2018

composta dai magistrati:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| dott. Mario Nispi Landi | Presidente |
| dott. Giuseppe Imparato | Consigliere, relatore |
| dott. Luigi Di Marco | Consigliere |

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.22/2016/SEZAUT/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2015, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Pescopennataro** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2015 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota depositata il 4 maggio 2018, doc. interno n. 72564200, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.10/PRES/2018 del 4 maggio 2018 di convocazione della Sezione per il 16 maggio 2018, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTE le controdeduzioni del Comune pervenute con nota del 14 maggio 2018, prot. n. 916, acquisita in pari data al protocollo Cdc n.1129;

ASSENTI i rappresentanti del Comune;

UDITO il Magistrato relatore.

FATTO

Con Deliberazione n. 22/2016/SEZAUT/INPR del 20 giugno 2016 la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015. In data 21 dicembre 2016, con nota prot. n. 0002818-21/12/2016-SC_MOL-T79-P questa Sezione ha formulato la richiesta del questionario sul rendiconto 2015 (e della relativa relazione) all'organo di revisione del **Comune di Pescopennataro (IS)**, informandolo dell'apertura della fase di compilazione attraverso il sistema S.I.Q.U.E.L. L'Organo di revisione ha quindi trasmesso il questionario, acquisito dal sistema al prot. 361-20/01/2017-SC_MOL-T79S-A. In seguito all'esame del questionario, con nota prot. n. 56 del 12 gennaio 2018, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in ordine ad una serie di criticità. L'ente, con nota del 24 gennaio 2018, prot. n. 16, acquisito al protocollo Cdc al n. 17 del 25

gennaio 2018 ha chiesto una proroga, concessa dal magistrato istruttore con nota del 25 gennaio 2018, prot. n. 182. Le risposte sono, infine, pervenute con atti presi in carico al prot. Cdc n. 209 del 31 gennaio 2018; le stesse, però, non sono risultate sufficienti a chiarire tutti i punti controversi. Sono quindi risultate permanere irregolarità e criticità, riscontrate in sede di verifica del questionario, tali da integrare un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria.

La questione, con relazione depositata il 4 maggio 2018 (prot. interno n.72564200), è stata, quindi, deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con convocazione per l'udienza pubblica fissata con ordinanza presidenziale n. 10/PRES/2018 del 4 maggio 2018. L'ente, tuttavia, con nota dell'8 maggio 2018, prot. n. 858, ha chiesto un rinvio per impegni già assunti dal Sindaco nello stesso giorno previsto per la convocazione in pubblica adunanza. L'ente, successivamente, ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 14 maggio 2018, prot. n. 916, acquisita in pari data al protocollo Cdc n.1129.

Il Collegio, ritenendo di avere sufficienti elementi per poter assumere una decisione ha quindi stabilito di rimettere la discussione alla odierna adunanza pubblica ed alla successiva camera di consiglio, non ravvisando la necessità di un rinvio.

DIRITTO

Dall'esame del questionario e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pescopennataro, concernenti i dati del consuntivo dell'esercizio 2015, sono emerse

criticità, approfondite in contraddittorio con l'amministrazione sottoposta a controllo, in ordine ai punti che seguono, che non possono considerarsi superati.

1. Risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta pari ad euro 24.196,20, ma, al netto della parte accantonata per euro 187.990,16 (composta da FCDE per euro 51.835,56, quota anticipazioni di liquidità per euro 134.992,60 ed euro 1.162,00 per indennità di fine mandato) e della quota vincolata di euro 23.858,32 (per vincoli da trasferimenti), si perviene ad un disavanzo di euro 187.652,28. L'ente ha dichiarato che il risultato di amministrazione al 31.12.2015 è negativo in quanto risente del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in merito al quale il Comune, con propria deliberazione n. 19/2017, ha recepito le misure correttive ordinate dalla Sezione con deliberazione n.26/2017/PRSP. L'ente ha altresì precisato che, per quanto riguarda il 2015, la quota annuale del disavanzo straordinario è stata recuperata e che il disavanzo del 2015 risulta comunque complessivamente inferiore al disavanzo registrato nel 2014. Ciò stante, nel prendere atto delle misure adottate dal comune e nel constatare che la situazione non risulta complessivamente peggiorata rispetto all'esercizio precedente, il Collegio rileva che la situazione generale dei conti resta pur sempre in un precario equilibrio e che le difficoltà riscontrate nella riscossione rischiano di compromettere l'opera di risanamento appena avviata. Sarà, dunque, necessaria una costante attenzione da parte degli amministratori comunali affinché ciò non accada. La salvaguardia ed il

miglioramento degli equilibri di bilancio e le misure che verranno adottate dall'ente saranno, pertanto, oggetto di scrupolosa verifica in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

2. Flussi di cassa negativi.

Risultano flussi di cassa negativi pari ad euro 201.358,94 per la parte corrente e ad euro 71.335,40 per la parte capitale.

L'ente ha fatto presente che sul risultato negativo ha inciso la particolare congiuntura economica che ha generato una crisi delle imprese boschive e più in generale di tutte le imprese economiche presenti sul territorio del Comune e ha portato, conseguentemente, ad un rallentamento delle riscossioni per i fitti reali di fabbricati e per i tagli del bosco. Peraltro, sono in corso procedure per il recupero delle somme non ancora versate che daranno luogo, over necessario, all'attivazione di forme di riscossione coattiva.

Il Collegio, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dal Comune ritiene di dover evidenziare come che una differenza di parte corrente negativa -specie se protratta negli anni - debba essere costantemente monitorata, atteso che la persistenza di disavanzi significativi, è spesso sintomo di una non sana gestione finanziaria.

Si rammenta al riguardo che l'art.162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva attività gestionale, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre titoli delle entrate e la somma delle

spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

3. Elevata cancellazione di stanziamenti e bassa capacità di riscossione e anticipazioni di cassa non restituite.

La Sezione ha rilevato, in proposito, come si reiterino anche nel 2015 cancellazioni di stanziamenti elevate, accompagnate da una bassa capacità di riscossione, soprattutto per quanto riguarda il Titolo III. L'ente, inoltre, ha fatto ricorso alle anticipazioni di cassa per 72 gg, ma al 31 dicembre 2015 non risultano restituite per un ammontare di euro 45.203,19. Anche sotto questo aspetto, secondo quanto riferito dall'ente il rallentamento delle riscossioni per i fitti reali di fabbricati e per i tagli del bosco e il ricorso all'anticipazione di cassa sono essenzialmente dovuti al generale peggioramento della situazione economica del Paese. Peraltro, sarebbero in corso procedure per il recupero delle somme non ancora versate che daranno luogo, over necessario, all'attivazione di forme di riscossione coattiva.

Al riguardo il Collegio non può non manifestare preoccupazione poiché tale criticità, oltre a minacciare il miglioramento degli equilibri di bilancio come sopra già evidenziato, specie se accompagnata da una consistente eliminazione di stanziamenti, residui e competenza, è idonea, come puntualmente verificatosi in questo caso, a comportare anticipazioni di cassa con maturazione di interessi passivi.

Il Collegio, nel rilevare che l'attività di recupero è stata da poco avviata e non ha dato ancora i suoi frutti, e che le criticità in parola risultano dunque pienamente confermate per il 2015, considerata l'importanza

che l'attività di recupero dell'evasione delle entrate riveste in relazione alle crisi di liquidità, richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulla necessità, in casi come quello in esame, di ridurre, se non neutralizzare, il rischio che la mancata riscossione di tali rilevanti poste di entrata possa generare sui flussi di cassa dell'ente, attraverso l'istituzione di un adeguato fondo rischi. Come ormai noto, ciò deve avvenire attraverso lo stanziamento, in tutto o in parte, nella parte spesa del bilancio, di accantonamenti sui quali non è possibile iscrivere impegni; principio contenuto, tra l'altro, nella nuova contabilità armonizzata, entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015, alla quale si fa integrale richiamo, con particolare riferimento alla parte relativa al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

4. Aumento incongruo della spesa per prestazioni di servizi.

La Sezione ha, altresì, rilevato un aumento della spesa per prestazioni di servizi, che passano da euro 249.108,46 del 2014 ad euro 268.052,90 del 2015 (+7,61%), che è apparso incongruo. L'aumento infatti sarebbe da attribuire agli incarichi agli agronomi relativi al taglio dei boschi e all'attività di recupero per altre entrate e fitti attivi; voci per le quali però, come evidenziato nei punti che precedono, non si registrano risultati soddisfacenti. Il Comune ha rappresentato di aver effettivamente sostenuto spese per l'affidamento di incarichi a professionisti (agronomi), al fine di provvedere alla valutazione e vendita delle "sezioni boschive", anche al fine di accelerare la riscossione degli introiti da taglio dei boschi. A ciò si sono aggiunte, inoltre, in modo sostanzioso le spese sostenute per il servizio di "sgombero neve" e il

servizio di supporto per "attività di accertamento e recupero dei tributi ed altre entrate comunali compresi i fitti attivi". L'ente ha anche segnalato l'incremento fisiologico della spesa sostenuta per l'attivazione e l'ampliamento del "servizio di raccolta differenziata tributi". Il Collegio, pur prendendo atto delle motivazioni addotte, soprattutto con riguardo al tentativo di accelerare la riscossione degli introiti da taglio dei boschi e per l'accertamento e la riscossione dei tributi, ribadisce di non aver ancora riscontrato li esiti di tale incrementato impegno, che si auspica di poter verificare in occasione delle verifiche sui prossimi rendiconti.

5. Società partecipate.

Con riferimento alle società partecipate, l'ente risulta aver provveduto, con deliberazione n. 20 del 29 settembre 2017, alla revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 165/2016, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Tuttavia, si è rilevata la non avvenuta dismissione delle società in perdita e senza dipendenti, ma solo con personale co.co.co., con riferimento alla Società "SFIDE", seppur il Consiglio comunale risulti essere stato investito ai fini dell'adozione delle relative decisioni, di cui non si conosce ancora l'esito definitivo.

Al riguardo Il Comune si è, infatti, limitato a comunicare, non fornendo altri dettagli in merito, che sono in atto le procedure per l'incorporazione della predetta Società nel "Consorzio Copris".

In proposito, si rammenta che l'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto che "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...": In base al citato comma 2 i piani di razionalizzazione sono adottati ove "le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

I provvedimenti di razionalizzazione, di cui ai commi 1 e 2, devono essere **adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente per territorio**, ai sensi dell'art.5, comma 4.

Il già richiamato art. 24 dello stesso D. Lgs. 165/2016, come è noto, ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni stabilendo che:

*"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. **Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.**"*

Ciò posto, si richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di dare comunque puntuale corso agli adempimenti prescritti dalla norma, anche con riferimento agli oneri di formale comunicazione nei confronti di questa Sezione e del Ministero dell'economia e delle finanze.

P.Q.M.

segnala al **Comune di Pescopennataro** le irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad attenersi per l'avvenire a

comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune interessato.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2018.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 luglio 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**